

CIRCOLARE N. 2 DEL 9 FEBBRAIO 2015

ATTIVITA' D'IMPRESA E CONCORRENZA

Ultimi sviluppi della disciplina dei ritardi di pagamento e recenti misure per il pagamento dei debiti commerciali delle PA

ABSTRACT

Questa circolare illustra le novità normative intervenute dal settembre 2014 ad oggi in tema di disciplina generale dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (decreto legislativo n. 231/2002), trasparenza dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e misure per lo sblocco dei debiti commerciali pregressi.

La circolare analizza anzitutto le norme di interpretazione autentica e le modifiche della disciplina generale dei ritardi di pagamento introdotte dalla legge europea 2013-bis per assicurare il corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE a fronte di alcuni rilievi espressi dalla Commissione europea. Di particolare rilievo è la nuova previsione sulle “prassi gravemente inique” che si affianca a quella, già prevista, sulle “clausole contrattuali gravemente inique”.

Con riferimento alla trasparenza dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, la circolare si sofferma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 che ha definito gli schemi tipo e le modalità da adottare per la pubblicazione sui siti internet istituzionali dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale e trimestrale).

Riguardo alle misure di pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, vengono esaminate le previsioni del decreto legge n. 133/2014 (“Sblocca Italia”), modificate dalla legge di stabilità 2015, che hanno disposto per gli anni 2014 e 2015 l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità dei pagamenti degli enti territoriali relativi a debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2013. Infine, la circolare segnala la possibilità prevista dalla legge di stabilità 2015 di compensare anche per il 2015 le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Articolo 4, commi 5, 5 bis e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2014

Articolo 24 della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Articolo 1, commi 19 e 497, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 3 del 14 gennaio 2015

INDICE

Introduzione	p. 4
1. Interpretazione autentica e modifiche della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	p. 5
2. Disposizioni volte a prevenire i ritardi da parte delle pubbliche amministrazioni	p. 6
3. Misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni	p. 10

Introduzione

Questa circolare, che fa seguito alle circolari Assonime n. 23 e n. 31 del 2014¹, analizza le novità intervenute dal settembre 2014 ad oggi con riferimento alla disciplina generale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alle disposizioni sulla trasparenza dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e alle misure per il pagamento dei debiti commerciali pregressi.

Per quanto riguarda il primo tema, la legge europea 2013-bis² ha introdotto norme di interpretazione autentica e alcune modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che era stato modificato in occasione del recepimento della direttiva 2011/7/UE.

Riguardo alle disposizioni sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 ha definito gli schemi e le modalità per la pubblicazione su internet dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Una circolare della Ragioneria generale dello Stato del 14 gennaio 2015 ha fornito indicazioni sulle modalità della pubblicazione.

Con riferimento alle misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 4 del decreto legge "Sblocca Italia"³, modificato dalla legge di stabilità 2015⁴, ha disposto l'esclusione dei vincoli del Patto di stabilità, entro determinati ammontari, dei pagamenti dei debiti commerciali degli enti territoriali relativi a debiti in conto capitale per gli anni 2014 e 2015.

Infine, la stessa legge di stabilità ha esteso al 2015 la possibilità di compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

¹ Circolari Assonime n. 23/2014, *Recepimento e attuazione della direttiva europea sui ritardi di pagamento: dal decreto legislativo n. 192/2012 al decreto legge n. 66/2014*, e n. 31/2014, *Le misure per il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni*.

² Legge 30 ottobre 2014, n. 161, articolo 24.

³ Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

⁴ Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Interpretazione autentica e modifiche della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Per assicurare il corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE a fronte di alcuni rilievi espressi dalla Commissione europea⁵, l'articolo 24 della legge europea 2013-bis ha dettato disposizioni di interpretazione autentica e apportato alcune modifiche alla disciplina generale sui ritardi di pagamento contenuta nel decreto legislativo n. 231/2002.

E' anzitutto chiarito che la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 231/2002 si applica anche ai contratti pubblici di lavori, confermando a livello normativo la posizione assunta dal Ministero dello sviluppo economico nella circolare interpretativa 1293 del 23 gennaio 2013. A questo fine, la legge europea sancisce che nella definizione di "transazioni commerciali" di cui al decreto legislativo n. 231/2002 rientrano anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice dei contratti pubblici⁶, ossia i contratti "di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori".

In secondo luogo, viene specificato che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso di interesse dovuto in caso di ritardato pagamento contenute nel codice dei contratti pubblici e nel relativo regolamento di attuazione⁷, nonché in altre leggi speciali che prevedono termini e tassi difformi da quelli indicati dal decreto legislativo n. 231/2002⁸, si applicano solo se più favorevoli ai creditori.

Per quanto riguarda le modifiche al decreto legislativo n. 231/2002, con la legge europea 2013-bis viene delimitata più puntualmente la possibilità per le pubbliche amministrazioni di derogare al termine legale. In base alla nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, questa possibilità è ammessa solo quando "ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche". Nella formulazione precedente la possibilità di deroga era più ampia, essendo prevista quando giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Infine, dato che in sede di recepimento la disposizione della direttiva 2011/7/UE sulle clausole contrattuali e le prassi gravemente inique per il creditore era stata recepita

⁵ Caso EU PILOT 5216/13/ENTR.

⁶ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

⁸ Si tratta dei termini indicati dall'articolo 4, comma 2, fatta salva la possibilità di deroga nei limiti previsti dal comma 4, e del saggio degli interessi previsto dall'articolo 5.

nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 231/2002 facendo riferimento solo alle clausole, la legge europea ha aggiunto a questa disposizione un nuovo articolo 7-bis che disciplina le prassi inique. L'articolo 7-bis sancisce che le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero quando risultano gravemente inique per il creditore danno il diritto al risarcimento del danno. La valutazione della grave iniquità da parte del giudice deve avvenire tenendo conto degli elementi su cui si basa l'accertamento delle clausole gravemente inique. La prassi che esclude l'applicazione degli interessi di mora è considerata sempre gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria. Per la prassi che esclude il risarcimento dei costi di recupero vi è una presunzione relativa di grave iniquità.

2. Disposizioni volte a prevenire i ritardi da parte delle pubbliche amministrazioni

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contiene specifiche prescrizioni per la pubblicazione dei bilanci (articolo 29) e per la trasparenza dei dati sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali (articolo 33). Entrambe le disposizioni sono state modificate dal decreto legge n. 66/2014⁹.

Per il primo profilo, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità¹⁰. I dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati e resi accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo¹¹.

Per quanto attiene alla tempestività dei pagamenti, è previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A partire dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, oltre all'indicatore annuale di tempestività, anche un analogo indicatore dei propri tempi medi di

⁹ Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

¹⁰ Decreto legislativo n. 33/2013, articolo 29, comma 1, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 66/2014.

¹¹ Decreto legislativo n. 33/2013, articolo 29, comma 1 bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 66/2014.

pagamento su base trimestrale, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”¹².

Ricordiamo che, oltre alle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza¹³, è previsto che laddove i tempi medi di pagamento superino determinate soglie (90 giorni oltre quanto disposto dal decreto legislativo n. 231/2002 nel 2014, 60 giorni a partire dal 2015), nell’anno successivo a quello di riferimento le pubbliche amministrazioni (esclusi gli enti del servizio sanitario nazionale) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Sono altresì preclusi i contratti di servizio con soggetti privati che configurino un’elusione della norma¹⁴. Inoltre, se i tempi medi di pagamento superano la soglia di 90 giorni, ne derivano conseguenze ai fini della ripartizione tra gli enti locali del contributo alla riduzione della spesa pubblica¹⁵.

In attuazione delle disposizioni sulla trasparenza dei bilanci e sugli indicatori di tempestività dei pagamenti è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 che definisce gli schemi tipo e le modalità da adottare per la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, in modo

¹² Decreto legislativo n. 33/2013, articolo 33, comma 1. La previsione sull’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è stata introdotta dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 66/2014.

¹³ Decreto legislativo n. 33/2013, articolo 46.

¹⁴ Decreto legge n. 66/2014, articolo 41, comma 2.

¹⁵ Cfr. l’articolo 47, comma 9, lettera a) del decreto legge n. 66/2014, che disciplina le condizioni per operare le riduzioni della spesa pubblica dei comuni per beni e servizi. Gli enti devono trasmettere al Ministero dell’interno entro il 28 febbraio, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2002, al numero dei pagamenti stessi. Nella stessa certificazione è riportato anche il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B allegata al decreto, sostenuti nell’anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A o dagli altri soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto (la riduzione della spesa è incrementata per gli enti che ricorrono a questi strumenti in misura inferiore al valore mediano). In caso di mancata trasmissione della certificazione secondo queste prescrizioni, è previsto che la riduzione di spesa sia incrementata del dieci per cento. A questo proposito, segnaliamo che la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 22 gennaio 2015 ha definito per l’anno 2015 i criteri di ripartizione del taglio delle spese tra i comuni ai sensi dell’articolo 47, commi 9 e 10, del decreto legge n. 66/2014 confermando i criteri applicati per il 2014. Con comunicato del 2 febbraio 2015 il Ministero dell’interno ha reso noto che, a seguito di quanto sancito dalla Conferenza, i comuni non devono produrre entro il prossimo 28 febbraio la certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti e il valore degli acquisti di beni e servizi nel 2014.

da assicurare un'attuazione uniforme e la possibilità di comparare la performance delle diverse amministrazioni. Con la circolare n. 3 del 14 gennaio 2015, la Ragioneria centrale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato ulteriori indicazioni sulle modalità di pubblicazione a partire dal 2015.

Le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013. Si tratta in particolare di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ci soffermiamo, in questa sede, sulle disposizioni relative all'indicatore di tempestività dei pagamenti. L'indicatore annuale e l'indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture sono calcolati come la somma dell'importo di ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, divisa per la somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo dovuto e attribuisce perciò un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate¹⁶.

Il decreto puntualizza le nozioni a cui fare riferimento ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, richiamando in alcuni casi le definizioni del decreto legislativo n. 231/2002:

- per transazione commerciale si intende il contratto, comunque denominato, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporta in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- per importo dovuto si intende la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

¹⁶ Ad esempio, se nel periodo fossero effettuati solo due pagamenti, uno per un importo di 100 euro con un giorno di 'ritardo' rispetto alla data di scadenza e uno per un importo di 1000 euro con cinque giorni di 'ritardo', l'indicatore dei tempi medi di pagamento sarebbe dato dalla formula:

$$(100 \times 1 + 1000 \times 5) / 1100 = 4,6$$

Se i due importi fossero entrambi di 1000 euro, l'indicatore di tempestività dei pagamenti sarebbe:

$$(1000 \times 1 + 1000 \times 5) / 2000 = 3$$

- giorni effettivi sono tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;
- per data di scadenza si intendono i termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002¹⁷;
- la data di pagamento corrisponde alla data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria.

Vengono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile in quanto la richiesta di pagamento era oggetto di contestazione o contenzioso. Per le fatture che rientrano in questa ipotesi, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore deve essere ridefinita con decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti viene pubblicato dalle amministrazioni entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (riguarda le fatture pagate entro il 31 dicembre). Per l'indicatore annuale relativo al 2014 la scadenza è stata il 31 gennaio 2015. L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è invece pubblicato, a decorrere dal 2015 entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce (la prima scadenza è quindi il 30 aprile 2015).

Gli indicatori, sia annuale che trimestrale, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale della pubblica amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 33/2013. Come per i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci, anche per gli indicatori la pubblicazione deve avvenire in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Inoltre, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti deve essere allegato alle relazioni ai bilanci delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014.

Gli aggiornamenti degli schemi e delle modalità di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti saranno adottati mediante decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁷ Articolo 4.

3. Misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Come anticipato nella nostra circolare n. 31 del 2014, il decreto legge n. 133/2014 ("Sblocca Italia"), ha previsto all'articolo 4 alcune misure finanziarie a favore degli enti territoriali. In particolare, viene disposta l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità, entro determinati ammontari, dei pagamenti degli enti territoriali sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (13 settembre 2014), relativi a debiti in conto capitale per gli anni 2014 e 2015. I pagamenti devono riguardare debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013, che fossero riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 o presentassero i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la stessa data.

L'esclusione opera per un importo complessivo di 240 milioni di euro: 200 milioni per il 2014 e, con riferimento ai soli enti locali, 40 milioni per il 2015¹⁸. L'importo per il 2015 è stato modificato dalla legge di stabilità n. 190/2014¹⁹.

L'esclusione dal Patto di stabilità opera solo per i debiti presenti nella piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali Siope da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali Siope da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese di sanità²⁰.

Per l'anno 2014 l'articolo 4, comma 6, ha stabilito che l'esclusione dal Patto di stabilità era destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del 1°luglio 2014, inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiassero di entrate superiori a 100 milioni di euro derivanti dall'applicazione di specifiche norme in materia di coltivazione di idrocarburi²¹. Per la distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni dovevano comunicare al Mef entro il 30 settembre 2014 gli spazi finanziari di cui necessitavano per sostenere nel 2014 i pagamenti dei debiti. Sulla base di queste comunicazioni il decreto Mef del 13 ottobre 2014 ha individuato per ogni ente gli importi dei pagamenti da escludere dal Patto di stabilità nel 2014. Tra le regioni che hanno presentato richieste di spazi finanziari a valere sull'importo di 50 milioni di euro ad esse riservato, solo la regione Basilicata rispondeva al requisito fissato dalla norma, pertanto la sua richiesta (di 25,9 milioni di euro) è stata soddisfatta

¹⁸ Articolo 4, comma 5.

¹⁹ Articolo 1, comma 497, lettera a). Nella sua prima formulazione la disposizione prevedeva l'esclusione per un importo complessivo di 300 milioni di euro (200 per il 2014 e 100 per il 2015).

²⁰ Articolo 4, comma 5-bis.

²¹ Articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

per intero. Per il resto, dal decreto del Mef risulta che la richiesta di spazi finanziari a valere sull'importo di 150 milioni da parte degli enti territoriali interessati è stata di 1072 milioni di euro (524 milioni da parte dei comuni, 73 milioni da parte delle province e 475 milioni dalle regioni). Ai soggetti che presentavano i requisiti necessari sono stati attribuiti spazi finanziari in misura pari al 13,99% della domanda complessiva, in proporzione a quanto richiesto da ciascun ente.

Per i pagamenti relativi al 2015, i comuni e le province devono comunicare al Mef gli spazi finanziari di cui necessitano entro il 28 febbraio 2015. Anche in questo caso il Mef individuerà con successivo decreto ministeriale gli importi dei pagamenti da escludere dal Patto di stabilità nel 2015, entro il limite di 40 milioni di euro previsto dal decreto legge n. 133/2014²².

Il decreto Sblocca Italia prevede anche che per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, che attengono a liquidità derivante dalle disposizioni di cui al decreto legge n. 35/2013, al decreto legge n. 102/2013 e al decreto legge n. 66/2014²³.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 19, della legge di stabilità 2015 ha esteso anche per l'anno 2015 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, con le stesse modalità già previste per il 2014 dall'articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014. Anche per il 2015, come già per il 2014, la possibilità di compensazione è possibile solo qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato²⁴. Le disposizioni attuative saranno definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il Direttore Generale

Micossi

²² Articolo 4, comma 6.

²³ Articolo 4, comma 9-quater.

²⁴ Cfr. le circolari Assonime n. 31/2014 (paragrafo 4.2) e n. 32/2014 (paragrafo 1.2).